

# LE MULTIPROPRIETÀ DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE. ANALISI DELLA NORMATIVA E IPOTESI DI RIFORMA DEL SISTEMA

di *Alessandro Capuano* \*

**Sommario:** 1. Introduzione all'argomento. – 2. Risvolti pratici e “distorsioni” della multiproprietà. – 3. Normativa di riferimento. – 4. Interpretazione dell'istituto fornita dal caso che ha visto coinvolte le società della Salernitana Calcio e la S.S. Cassino. – 5. L'analisi giuridica. – 6. Conclusioni.

## 1. Introduzione all'argomento

Le multiproprietà delle società professionistiche è divenuto, negli ultimi anni, argomento di rilevante attualità, tale da far prospettare ai vertici del calcio nazionale ipotesi di imminenti riforme atte a regolamentare e, allo stesso tempo, limitare tale fenomeno.

Al fine di comprenderne la rilevanza è sufficiente elencare qualche esempio di soggetti che detengono contemporaneamente quote, di maggioranza e non, in più società professionistiche. In Italia il caso più rinomato e virtuoso è quello della famiglia Pozzo, la quale, oltre ad essere proprietaria dell'Udinese Calcio, è proprietaria anche della società professionistica del Watford F.C. in Inghilterra, oltre al Granada in Spagna fino a maggio 2016, quando il club è stato ceduto alla Desports.

Altro esempio italiano ci è fornito dal presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, il quale, oltre a detenere una delle due squadre della capitale, ha acquisito anche la maggioranza della Salernitana Calcio.

All'estero il caso più eclatante è quello dello Sceicco Al Mansour che, oltre a detenere in Inghilterra la società del Manchester City F.C. e in Australia del Melbourne Heart F.C., è anche azionista della società giapponese Yokohama Marinos e proprietario dei New York F.C.

---

\* Avvocato.

## 2. Risvolti pratici e “distorsioni” della multiproprietà

Al fine di approcciare in modo corretto l’oggetto del presente scritto, è doveroso soffermarsi sulle motivazioni che spingono numerosi proprietari di club all’acquisizione di più società professionistiche.

I risvolti pratici possono essere molteplici.

Vantaggio rilevante è quello di aggirare il Financial Fair Play imposto dalla UEFA; così, al fine di eludere l’imposizione di riduzione dei costi, la società madre trasferisce uno o più giocatori alla società satellite, quotando il giocatore in bilancio ad una valutazione maggiorata, che il più delle volte non corrisponde a quella reale, così da poter registrare nel proprio bilancio una plusvalenza (fittizia). In questo modo la società madre, qualora si trovasse in uno stato di perdita, o comunque con costi maggiori rispetto ai profitti, potrà comunque ridurre l’eventuale perdita se non, addirittura, risultare in utile, col fine di poter aggirare le sanzioni previste in caso di costi elevati (a fronte di mancati ricavi), e potersi quindi iscrivere al successivo campionato.

Ipotesi opposta, anche se forse meno frequente della precedente, è quella in cui la società madre ha necessità di abbassare l’utile al fine, ad esempio, di ridurre la pressione fiscale; in tal caso la società potrà decidere di vendere alla società satellite un giocatore ad un costo inferiore a quello di acquisto, realizzando così una minusvalenza.

Quindi, la società riuscirà ad ottenere una riduzione dell’utile, assicurandosi così una minore pressione fiscale, attuando, pertanto, una possibile elusione.

Inoltre, è evidente che, oltre ai risvolti economici, l’abuso del sistema consentito dalle multiproprietà produce effetti, sia negativi che positivi, anche a livello prettamente sportivo. Negativi in quanto, nei casi appena menzionati, i soggetti più colpiti da questo fenomeno sono quei calciatori che vengono “girati” dalla società madre alla società satellite; inoltre, spesso, questi giocatori provengono dal settore giovanile o sono giovani promesse acquistate da campionati esteri.

Il sistema alimentato dalle multiproprietà nel settore professionistico causa quindi la necessità, da parte delle società “madri”, di avere a disposizione un parco giocatori ampio, tra i quali poter contare anche calciatori non dotati di elevate qualità tecniche, utili però, come visto, ai fini gestionali.

Peraltro, come accennato poc’anzi, possono aversi effetti anche positivi in quanto è possibile utilizzare le società satellite come vivaio per far crescere i giovani calciatori, per poi trasferirli alla società madre quando sono pronti per affrontare palcoscenici importanti, così da poterli valorizzare; l’esempio più virtuoso ci è fornito proprio dalla famiglia Pozzo.

## 3. Normativa di riferimento

Chiariti i risvolti economici e sportivi che possono scaturire dall’acquisizione di più società professionistiche, è doveroso ora soffermarsi sulla normativa di settore, così da poter analizzare pregi e (eventualmente) difetti della stessa, per poi

tentare di capire quale possa essere una possibile evoluzione dell'istituto.

Innanzitutto, è doveroso premettere l'assenza di normativa FIFA di riferimento.

Infatti, le norme che regolano le multiproprietà nelle società sportive in Italia sono essenzialmente due: i commi 7, 8 e 9 dell'art. 7 dello Statuto Federale (norma di rango primario) e l'art. 16 bis delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali).

Lo Statuto Federale, al comma 7 dell'art. 7, fornisce un criterio generale, prevedendo che *«non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto»*; al comma 8, inoltre, si specifica che *«nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato»*.

Il comma 9, inoltre, prende in esame la medesima questione, rapportata però al mondo del calcio dilettante, prevedendo che *«nessuna società partecipante a campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato»*.

Infine, il comma 10 disciplina l'aspetto conseguente alla violazione della normativa, cioè la fase punitiva ovvero sanzionatoria, affermando che *«i regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell'art. 29, comma 5»*.

Il quadro fornito dallo Statuto Federale viene poi esteso dall'art. 16 delle NOIF all'ambito dilettantistico, il quale prevede che *«non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale»*; lo stesso articolo definisce poi con maggior precisione il quadro generale fornito dallo Statuto, stabilendo nei successivi commi che *«(comma 2) ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un'influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali»*.

3. *L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito e comporta su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. L'avvio del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contributi federali, da revocarsi in casi di pronuncia definitiva, favorevole alle società. Permanendo l'inosservanza del divieto di cui al comma 1 alla scadenza del termine, annualmente fissato, per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, le società oggetto di controllo non sono ammesse al Campionato di competenza e decadono dai contributi federali.*

4. *Non si dà luogo alle sanzioni di cui al comma 3, qualora il controllo derivi da*

*successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati. Qualora sopravvengano, per i suddetti motivi, situazioni tali da determinare in capo al medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria, i soggetti interessati dovranno darne immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine entro i 30 giorni successivi».*

Sicché, un'analisi completa della normativa in questione non può prescindere dal sottolineare come gli articoli di carattere prettamente sportivo, fin qui specificati, trovano a loro volta il proprio fondamento giuridico nell'art. 34, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), il quale trova a sua volta origine nella normativa civilistica, più precisamente nell'art. 2359 c.c., rubricato "società controllate e società collegate".

L'art. 2359 c.c. è l'unica norma di carattere generale che trova applicazione ogni qual volta venga in considerazione la nozione di controllo o collegamento tra società, indipendentemente dalla natura dell'attività esercitata e dalle questioni riguardanti la redazione del bilancio<sup>1</sup>. Essa costituisce, inoltre, la componente essenziale ed il parametro di riferimento imprescindibile delle definizioni di controllo dettate dalle discipline settoriali<sup>2</sup>.

Per completezza è doveroso evidenziare che l'istituto delle multiproprietà delle società professionistiche è da porre in stretta correlazione con le norme della Comunità Europea in tema di libera concorrenza. Infatti, gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea concernono le normative nazionali in materia di attività d'impresa.

Uno degli aspetti principali della disciplina è dato dal controllo sul comportamento delle imprese in materia d'intese e concentrazioni, vietandole qualora siano tali da impedire, restringere o falsare la libera concorrenza all'interno del mercato comune.

Inoltre, il Trattato, merita sottolinearlo, vieta gli abusi di posizione dominante sul mercato comune.

#### **4. Interpretazione dell'istituto fornita dal caso che ha visto coinvolte le società della Salernitana Calcio e la S.S. Cassino**

Al fine di analizzare in maniera quanto più esauriente l'oggetto della presente pubblicazione, pare utile riportare da subito l'istituto ad un caso concreto e, quindi, prendere in esame la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale FIGC – Comunicato ufficiale n. 31/CDN del 26 ottobre 2009.

Tale delibera risulta di particolare interesse in quanto, nelle more del giudizio, il Procuratore Federale ha fornito una peculiare lettura dell'istituto, che merita quindi di essere approfondita.

---

<sup>1</sup> G. SBISÀ, *Società e imprese controllate nel d.l. 9 aprile 1991, n. 127*, in *Riv. soc.*, 1992, p. 908.

<sup>2</sup> G. FRÈ, G. SBISÀ, *Società per azioni*, in *Commento a Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1997, p. 459.

Si premettono per sommi capi i fatti di causa.

Con atto del 13 agosto 2009 il Procuratore Federale ha deferito:

«1) Clodomiro Murolo, presidente onorario della S.S. Cassino S.r.l. per aver acquisito una posizione di controllo “per particolari vincoli contrattuali” della Salernitana Calcio 1919 S.p.A., in violazione dell’art. 16 bis N.O.I.F. e degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 12, C.G.S.;

2) la società S.S. Cassino S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate al suo Presidente onorario con poteri di legale rappresentanza;

3) Francesco Rispoli, amministratore unico e legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. e Antonio Lombardi, azionista di maggioranza, istitutore e legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 S.p.A., per aver, nelle predette qualità, sottoscritto e comunque fatto uso dei contratti di sponsorizzazione indicati nella parte motiva dell’atto di deferimento, perfezionati e utilizzati dalla stessa società al particolare fine di eludere gli obblighi di ricapitalizzazione facenti carico alla società medesima, in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all’ordinamento sportivo, ai sensi dell’art. 1, C.G.S. e con gli obblighi di cui all’art. 8, comma 2, C.G.S.;

4) la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate ai Signori Francesco Rispoli e Antonio Lombardi, suoi dirigenti e legali rappresentanti»<sup>3</sup>.

La Commissione Disciplinare Nazionale ha dichiarato improcedibile il deferimento a carico del Sig. Murolo Clodomiro, sul presupposto che «all’epoca dei fatti non rivestiva la carica di legale rappresentante della società»<sup>4</sup>; quindi, nel merito, la Commissione ha rigettato il deferimento a carico degli altri soggetti per insufficienza di elementi probatori.

Più nel dettaglio la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto «non formata la prova della dedotta influenza dominante del Murolo nell’ambito della Salernitana, in quanto non è sufficiente, come per il controllo societario, una mera situazione di fatto, quanto, piuttosto occorre la prova di condotte mediante le quali tale influenza si sarebbe esercitata»<sup>5</sup>; infatti, secondo l’organo giudicante è necessario acquisire la prova della consumazione di specifiche attività tali da concretizzare un chiaro esercizio del potere di influenza dominante della società controllante sulla controllata.

Pertanto, nel caso di specie, la prova non è stata ritenuta raggiunta, nonostante la sottoscrizione dei predetti contratti di sponsorizzazione e il trasferimento di un certo numero di giocatori tra le due società coinvolte.

---

<sup>3</sup> Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale FIGC – Comunicato Ufficiale n. 31 del 26 ottobre 2009.

<sup>4</sup> Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale FIGC – Comunicato Ufficiale n. 31 del 26 ottobre 2009.

<sup>5</sup> Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale FIGC – Comunicato Ufficiale n. 31 del 26 ottobre 2009.

Alla luce di ciò, per quel che concerne la presente pubblicazione, il Procuratore Federale ha eccepito, tra le altre, l'erronea valutazione della posizione del Murolo Clodomiro in seno alla società S.S. Cassino s.r.l. e, soprattutto, l'erronea interpretazione ed applicazione della norma di cui all'art. 16-bis NOIF.

Infatti, il Procuratore Federale ha sostenuto che il divieto imposto dall'art. 16-bis delle NOIF non deve considerarsi un divieto legato alla carica formale, nel caso in esame del legale rappresentante, rivestita dal soggetto, *«bensì al controllo, diretto o indiretto, che il medesimo può esercitare su due o più società professionistiche, con le modalità giustappunto specificate dal comma 2 dell'art. 16 bis NOIF»*<sup>6</sup>.

In sintesi il Murolo ha acquistato quote sociali pari al 75% della società S.S. Cassino e alcuni mesi dopo, tramite alcune società riferite a sé, ai suoi parenti e affini entro il quarto grado, ha acquistato il 30% della società Salernitana Calcio.

Inoltre, successivamente, sono stati stipulati dei contratti di sponsorizzazione necessari per evitare la ricapitalizzazione della stessa società, assumendo così, chiaramente, il controllo contemporaneo della società S.S. Cassino e della Salernitana Calcio.

Il profilo più interessante di tale sentenza risulta essere la tesi del Procuratore Federale secondo il quale con l'acquisizione del 30% della società Salernitana Calcio, il Murolo *«aveva assunto una chiara "influenza dominante", sulla Società Sportiva sponsorizzata, incidendo radicalmente sul bilancio di quest'ultima e sulle conseguenti scelte economiche ed aziendali»*<sup>7</sup>.

Inoltre, la tesi sostenuta dal Procuratore Federale si è fondata sul principio secondo il quale la norma di cui all'art. 16-bis NOIF configura un illecito di pericolo, mentre il concretizzarsi dell'influenza dominante rappresenterebbe un aggravante della fattispecie.

Il Procuratore Federale ha quindi fondato la propria linea sui principi statuiti dalla giurisprudenza amministrativa in tema di partecipazione alle gare pubbliche di appalto, secondo la quale, *«è sufficiente la ricorrenza di indizi oggettivi e concordanti, tali da ingenerare pericolo per i superiori valori della 'par condicio' tra ricorrenti, della serietà, segretezza e indipendenza delle offerte, non essendo, per contro, richiesta la prova di specifici atti diretti a violare la 'par condicio' in quanto l'ordinamento impone anticipare la tutela avverso simili condotte al momento in cui si verifici il semplice pericolo per i superiori valori protetti»*<sup>8</sup>.

Esaminate poi le controdeduzioni apportate dalle società S.S. Cassino e Salernitana Calcio, la Corte di Giustizia Federale, ritenendo privo di fondamento giuridico quanto addotto dal Procuratore Federale, ha rigettato l'appello, affermando di concordare *«compiutamente con le motivazioni di rigetto del deferimento esplicitate dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione gravata e dalle stesse non intende di-*

---

<sup>6</sup> Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale FIGC – Comunicato Ufficiale n. 31 del 26 ottobre 2009.

<sup>7</sup> Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale FIGC – Comunicato Ufficiale n. 31 del 26 ottobre 2009.

<sup>8</sup> Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale FIGC – Comunicato Ufficiale n. 31 del 26 ottobre 2009.

*scostarsi non risultando acquisita una prova certa, diretta inequivocabilmente a dimostrare, come previsto dalla ratio dell'art. 16 bis N.O.I.F. che ha riproposto il medesimo contenuto dell'art. 2359 c.c., la manifestazione di una posizione di influenza dominante in capo al Murolo nella Salernitana Calcio»<sup>9</sup>.*

## 5. L'analisi giuridica

La decisione della Corte fornisce un'importante fonte di riflessione per una analisi giuridica più generale dell'istituto.

L'organo giudicante ha precisato, come innanzi riportato, che la necessità di acquisire una prova certa, diretta ed inequivocabile, al fine di dimostrare la sussistenza della violazione dell'art. 16-bis NOIF, trova il suo fondamento nella *ratio* della stessa norma, la quale ripropone il medesimo contenuto dell'art. 2359 c.c.

Orbene, un approfondimento critico della decisione in questione è imprescindibile da una chiara analisi delle norme civilistiche e amministrative alle quali fanno riferimento la Corte e il Procuratore Federale e cioè l'art. 2359 c.c. e l'art. 34, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), potendoci, quindi, riferire anche in via più generale all'istituto così come previsto dall'art. 7 dello Statuto Federale.

A tal riguardo è necessario soffermarsi sull'art. 2359, comma 1, c.c., il quale ha cura di stabilire che cosa debba intendersi per società controllate<sup>10</sup>; tali devono considerarsi:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (*controllo di diritto*);
2. le società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (*controllo di fatto*);
3. le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (*controllo contrattuale*).

Sono, invece, considerate società collegate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2359 c.c., le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole e tale influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa<sup>11</sup>.

Inoltre, è doveroso precisare che l'ambito di applicazione della disciplina introdotta dagli artt. 2497 c.c. ss. è individuato dall'esercizio in concreto dell'attività di direzione e coordinamento. L'espressione utilizzata dal legislatore sembra voler indicare la concreta e sistematica eterodeterminazione delle scelte gestionali della società soggetta all'altrui direzione e coordinamento<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale FIGC – Comunicato Ufficiale n. 31 del 26 ottobre 2009.

<sup>10</sup> F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore – Le società*, Bologna, 2008, p. 264.

<sup>11</sup> V. BUONOCORE, *La riforma delle società*, Milano, 2004, p. 114.

<sup>12</sup> In altri termini, a prescindere dalla posizione formalmente assunta, la società o l'ente che esercita

Si potrebbe asserire che quello inserito nel nuovo Capo IX è un insieme di norme dedicate ai gruppi ma che trova potenziale applicazione anche in realtà che esulano dalla mera nozione di gruppo<sup>13</sup>.

È doveroso precisare che l'ipotesi di collegamento, prevista dal comma 3 dell'art. 2359 c.c., è ben distinta da quella prevista in ambito amministrativo per la quale l'accertamento da parte della stazione appaltante, che i concorrenti o alcuni di essi abbiano presentato offerte imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, legittima l'estromissione della stessa società dalla procedura ad evidenza pubblica.

Si aderisce così alla giurisprudenza oramai consolidata sul punto<sup>14</sup>, secondo la quale non possono concorrere alle gare soggetti riconducibili ad un unico centro decisionale.

Per completezza è doveroso menzionare che, in ambito amministrativo, oltre al citato art. 34, comma 2, anche l'art. 90, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, in materia d'incontri di progettazione e di conseguenti gare d'appalto o di concessione, valuta con sfavore sia le situazioni di controllo sia quelle riconducibili al collegamento.

---

attività di direzione e coordinamento incide e condiziona l'effettivo esercizio dell'impresa inerente altre società. Se ne desume, in particolare, che è del tutto indifferente quale sia la fonte del potere in virtù del quale viene esercitata siffatta attività (ad esempio, contratto, partecipazione sociale, *interlocking directorates*). Così, *ex multis*, A. BADINI CONFALONIERI, R. VENTURA, *Sub art. 2497*, in G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI (diretto da), *Il nuovo diritto societario, Commentario*, 2, 2004, Bologna, p. 2155; V. CARIELLO, *Sub art. 2497*, in G. NICCOLINI, A. STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali, Commentario*, III, 2004, Napoli, p. 1853 ss.; P. FERRO-LUZZI, in *Indicazioni negli atti e nella corrispondenza circa la soggezione della società a direzione e coordinamento di altra società*, in [www.dircomm.it](http://www.dircomm.it), *Studi e commenti*, aprile 2004, p. 1 ss.

<sup>13</sup> A. BIGNAMI, *Direzione e coordinamento di società: alla ricerca di una definizione*, in *Riv. dott. comm.*, n. 3, 2005, p. 449; osserva che «il legislatore, anziché definire e regolare i gruppi societari, ha preferito concentrare la propria attenzione su un aspetto sicuramente assai comune nei gruppi societari, ma rinvenibili anche in altre situazioni: quello della direzione e del coordinamento di una società da parte di soggetti esterni alla società stessa».

<sup>14</sup> Si veda, *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 2004, n. 2318: «Al fine, poi, di individuare gli elementi probatori sulla cui base la stazione appaltante può affermare la violazione dei principi di segretezza e par condicio, ed è quindi abilitata ad emettere il provvedimento di esclusione in caso di collegamento sostanziale estorsivo del corretto esplicarsi della procedura ad evidenza pubblica sotto i profili della trasparenza e della correttezza, rilevato che il collegamento tra imprese non comporta, di per sé, necessariamente la nascita di un autonomo centro di interessi, poiché in astratto le società collegate mantengono la propria personalità giuridica e la propria autonomia, al di là delle ipotesi tipizzate dall'art. 2359 c.c., occorre vagliare, caso per caso, gli elementi utili per poter affermare che le imprese siano oggettivamente riconducibili ad un medesimo centro di interessi, ovvero ad un centro decisionale comune (Cons. di Stato, Sez. V, 2 luglio 2001, n. 3605). (...) In ogni caso, va ribadito che l'esistenza di forme di collegamento tra le concorrenti ad una medesima gara non rappresenta indizio certo e sufficiente della violazione delle regole poste a tutela della correttezza della procedura, e che quindi occorre procedere ad un esame approfondito del caso concreto, operando se strettamente necessario e senza aggravio inutile per il normale corso del procedimento, verifiche puntuali. (...) l'alterazione della par condicio dei concorrenti e la violazione dei principi di concorrenza e di segretezza dell'offerta possono ritenersi provate qualora ricorrano elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi, precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il venir meno della correttezza della gara».

L'art. 90, comma 8, infatti, fa espresso divieto agli affidatari degli incarichi di progettazione ovvero di attività di supporto alla progettazione, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, di partecipare agli appalti o alle concessioni per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori progettati. Lo stesso divieto è esteso ai soggetti controllati, controllanti o collegati agli affidatari di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano, comunque, sempre con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 c.c.

La nozione di collegamento cui si riferisce espressamente l'art. 90, comma 8, del Codice sui contratti pubblici è, quindi, soltanto quella prevista dall'art. 2359, comma 3, c.c., vale a dire la situazione di collegamento presunto in funzione dell'influenza notevole esercitata da un soggetto su un altro soggetto, senza necessità di ulteriori indagini al fine di accertare il collegamento stesso<sup>15</sup>.

Le due nozioni di collegamento, richiamate rispettivamente dall'art. 34, comma 2, e dall'art. 90, comma 8, sembrano, quindi, non coincidere pienamente; infatti, la prima, ex art. 34, comma 2, ha una portata più ampia rispetto alla nozione civilistica basata su una mera presunzione, poiché richiede un'attività di verifica ed accertamento del collegamento sostanziale sulla base di elementi univoci prima di addivenire alla esclusione dei concorrenti che versano in situazioni di collegamento<sup>16</sup>.

Quindi, tornando al caso in analisi, secondo la Corte, non ci si trova in presenza di un centro decisionale unico delle due società, in quanto, questo, non viene comprovato mediante elementi di fatto specifici e univoci.

Sicché, sempre secondo quanto dichiarato dalla Corte, siffatta situazione non rientra nella previsione dell'art. 34, comma 2, del Codice degli Appalti (comma oggi abrogato dall'art. 3, comma 3, d.l. 25 settembre 2009, n. 135).

A parere di chi scrive, l'istituto in questione va non solo ricondotto alla *ratio* dell'art. 34, comma 2, del Codice Appalti, ma anche, se non soprattutto, al comma 3 dell'art. 2359 c.c.

A tal riguardo, il Tar Lazio ha specificato che *«se è vero che l'accertamento del collegamento tra società, in relazione alla presunzione, di cui all'art. 2359, comma 3, c.c., che considera collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, va condotto alla stregua di elementi oggettivi e concordanti, utili a dimostrare che le ditte siano riconducibili ad un unico centro decisionale, in una situazione di intreccio delle partecipazioni finanziarie e degli organi amministrativi e societari che faccia ritenere plausibile una reciproca conoscenza o condizionamento delle rispettive offerte e quindi una lesione della par condicio e della segretezza delle offerte medesime, nel caso in cui (...) un soggetto risulti titolare di quote sociali di una o più società tutte concorrenti nella medesima gara, solo allorquando la società dominante abbia la possibilità di determinare la gestione ordinaria e straordinaria delle imprese partecipate e di nominare gli amministratori e quindi anche di condizionare la quantificazione dei rispettivi ribassi percentuali in vista della partecipazio-*

<sup>15</sup> Dal sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

<sup>16</sup> Dal sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

ne alla gara, si produrrebbe l'effetto illegittimo della violazione della par condicio dei concorrenti nelle gare pubbliche (cfr. anche, Cons. di Stato, sez. V, 24 dicembre 2001, n. 6372)»<sup>17</sup>.

Per maggior chiarezza sul punto, occorre evidenziare che la posizione dominante può essere definita «una situazione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato rilevante e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti, ed in ultima analisi, dei consumatori. [...] Siffatta posizione, a differenza di una situazione di monopolio o quasi monopolio, non esclude l'esistenza di una certa concorrenza e, comunque, di comportarsi sovente senza doverne tenere conto e senza che, per questo, simile condotta le arrechi pregiudizio»<sup>18</sup>.

Pertanto l'attenzione della normativa dovrebbe focalizzarsi sul definire in modo chiaro i presupposti atti a stabilire quando due società di calcio debbano considerarsi collegate, ovviamente considerando quanto chiarito sul punto dalla giurisprudenza civile, secondo la quale «a norma dell'art. 2359, comma 3, c.c., si considerano collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole; tale situazione – che la norma considera presunta ove nell'assemblea ordinaria possa essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo, se si tratta di società quotate in borsa – può sussistere anche in presenza di società a ristretta base azionaria e familiare, in virtù del vincolo di complicità che – secondo l'id quod plerumque accidit – connota i rapporti dei parenti di primo e secondo grado, facendone derivare intese dirette a realizzare finalità comuni. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso tale collegamento in presenza di due società, appartenenti a soggetti legati da vincolo di parentela entro il secondo grado, nelle quali uno stesso componente era titolare di un quinto del capitale di una delle società e, assieme al proprio padre, del 95% del capitale dell'altra)»<sup>19</sup>.

## 6. Conclusioni

Infine, è doveroso chiedersi se la normativa sportiva, nel momento in cui prevede l'illiceità dell'istituto della multiproprietà solamente in riferimento al caso in cui le società coinvolte facciano parte del medesimo campionato, possa considerarsi esauriente.

A parere di chi scrive la normativa risulta in parte insufficiente.

Difatti, le norme esaminate tentano di reprimere il concretizzarsi di posizioni dominanti in capo ad un unico soggetto, impedendo la multiproprietà all'interno del medesimo campionato.

Il problema, è bene sottolinearlo, non è da ricercarsi nell'impedire l'acquisizione in

---

<sup>17</sup> Tar Lazio, Roma, sez. II, 23 aprile 2008, n. 3418.

<sup>18</sup> Corte giust. Europea, causa C-85/76, *Hoffmann La Roche/Commissione*, sent. del 13 febbraio 1979.

<sup>19</sup> Cass. civ., sez. III, n. 7554 del 1° aprile 2011.

sé di quote societarie di più società professionistiche, partecipanti allo stesso campionato, da parte del medesimo soggetto, bensì, il fulcro della questione è da rinvenire a monte.

La semplice detenzione di più società professionistiche nello stesso Paese o in Paesi diversi, da parte di un unico soggetto, provoca comunque la possibilità di agire con una minore dipendenza dalle altre società; di conseguenza, maggiori saranno le società facenti capo al medesimo soggetto, maggiore sarà l'indipendenza e l'autonomia con la quale questo potrà agire sul mercato.

Le norme sportive innanzi analizzate non tutelano nella realtà la libera concorrenza; infatti, gli effetti della multiproprietà, anche tra società di diversi Paesi e/o di diversi campionati, si concretizza a livello sportivo soprattutto durante i periodi di mercato, mentre, a livello economico, al momento della redazione dei bilanci (pertanto, la normativa sulle relazioni nascenti tra tali società, dovrebbe ad esempio approfondire gli aspetti attinenti al passaggio di giocatori e alla stipula di contratti di sponsorizzazione tra società facenti capo ad un unico soggetto).

In conclusione, l'acquisizione di più partecipazioni, anche in diversi campionati o anche a livello internazionale, può comportare la creazione di una posizione dominante, tale anche da turbare il libero mercato, contrastando così sia la normativa interna che quella europea.

## Abstract

*This article explains the theme about ownership in the professional football clubs, in fact it has become a matter of topical interest club in football. There are many examples: Pozzo's family have Udinese Calcio, Granada F.C. and Watford F.C.; Mr. Claudio Lotito has S.S. Lazio and Salernitana Calcio; Sheikh Mansour has Manchester City F.C., Melbourne Heart F.C., Yokohama Marinos and New York F.C.*

*Those who buy the most professional clubs manage to evade the Financial Fair Play.*

*Therefore, the effects aren't only economical but also about the technical level of the players.*

*So, this article analyzes only the Italian legislation (Art. 7 Federal Statute, Art. 16a NOIF and art. 2359 c.c.), because there aren't FIFA rules on this subject.*

*In Italy the institute ownership of professional clubs was the matter of the resolution of the National Disciplinary Committee FIGC – Official release 31 / 26.10.2009 of the CDN that is analyzed in the article.*

*Finally, it outlined a hypothesis of the standards reform.*

**Keywords:** Ownership; Financial Fair Play; football; club.